



diritto e informatica

tipologie software e diritto di autore



copyright ©

- o gli *autori* (anche gli autori di software), hanno *diritti* esclusivi sulle loro opere:
 - o diritto di attribuzione della *paternità* dell'opera
 - o diritto automatico e irrinunciabile
 - o diritto di *modifica* esclusiva della propria opera
 - o diritto di realizzare *copie* della propria opera
 - o diritto di pubblicare o *distribuire* la propria opera
 - o diritto di *esecuzione* (uso) della propria opera
- O Questi diritti sono tutelati "*automaticamente*" in tutto il mondo grazie alla legge sul copyright (legge sul diritto d'autore) a partire dal momento in cui l'opera viene completata
- o in Europa i diritti dell'autore sono tutelati fino a *70 anni* dopo la sua morte poi l'opera diventa di dominio pubblico (*public domain*)



- o nel corso degli *anni novanta* la legislazione italiana si è allineata alle nuove esigenze dettate dalla sempre maggior diffusione delle tecnologie informatiche
- o il software è protetto dal *diritto d'autore*, in quanto l'attività connessa alla sua creazione è stata riconosciuta come *opera dell'ingegno*
- o il diritto d'autore (*copyright*) è riconosciuto al creatore di un'opera in cui sia presente un elemento di novità



- o con la modifica della legge 633 del *1941* sul diritto d'autore, i programmi per elaboratore vengono inclusi tra le opere di ingegno
- o in seguito alla Direttiva CEE del *1991* si vuole prevenire la duplicazione e la vendita dei programmi a fine di lucro
- o la sanzione pecuniaria prevista viene successivamente aggravata dal Dlgs 205 del *1996*



- o l'*acquisto* di un software *non* rappresenta il fatto di esserne proprietari
 - quando si compra un programma in realtà si acquista solo il diritto di usarlo su un computer
- o l'autore detiene tutti i *diritti*
 - o al momento di rendere la sua opera pubblica, è libero di *cederne* alcuni
- o la *licenza* è il *contratto* che stabilisce come e quali diritti vengano ceduti, tra le due parti, al momento della pubblicazione
 - o un diritto che viene sempre ceduto è quello di "uso" dell'opera, (licenza d'uso) "*EULA*" (*End User License Agreement*)



software di pubblico dominio

- il *programmatore* diviene automaticamente il *proprietario* del codice che scrive e gode dei vantaggi del *diritto d'autore*
- o il *Public Domain Software* ha la caratteristica di essere oggetto di *rinuncia* da parte dell'autore dei diritti d'autore
 - il software è stato reso di pubblico dominio e chiunque può prendere i sorgenti e gli eseguibili del programma e utilizzarli a piacimento
- o i software di pubblico dominio sono in genere rilasciati sia in versione *sorgente* sia *eseguibile*



- o *freeware* è software che viene distribuito in modo *gratuito*
- è distribuito indifferentemente con o senza codice sorgente, a totale discrezione dell'autore e senza alcun obbligo al riguardo
- è sottoposto esplicitamente ad una *licenza* che ne permette la *redistribuzione gratuita*
- o il software freeware viene concesso in uso senza alcun corrispettivo, ed è *liberamente duplicabile* e *distribuibile*



shareware

- o il software shareware viene rilasciato *gratuitamente* solo in versione *eseguibile*
 - o con l'impegno morale, da parte dell'utente, di pagare *dopo un periodo di prova* il costo di una licenza (solitamente molto contenuto)
- o è un modo di *promuovere* il proprio lavoro
 - o spesso, per incoraggiare il successivo pagamento, l'autore rilascia una *versione ridotta in funzionalità*, con l'impegno di fornirne quelle aggiuntive all'atto del pagamento della licenza
- o è un modello di *business*, che però si scontra spesso con la moralità delle persone, che preferiscono non pagare la licenza d'uso del programma, anche se continuano a usarlo

open source



- o disponibilità del *codice sorgente*
- o possibilità di creare *prodotti derivati* a partire da quel sorgente, da rilasciare sotto la *stessa licenza* del software originale
- o la *collaborazione* di più parti (in genere libera e spontanea) permette al prodotto finale di raggiungere una complessità maggiore di quanto potrebbe ottenere un singolo gruppo di lavoro
- o i software open source attualmente più diffusi sono Firefox, OpenOffice, 7-Zip
- o la *comunità* open source è molto attiva, comprende decine di migliaia di progetti



- o assicura che i prodotti *derivati* da un lavoro coperto da licenza rimangano *liberi* (non è obbligatoria in un approccio "open source")
- se il concessionario di un lavoro coperto da copyleft distribuisce dei lavori derivati che non sono coperti dalla stessa licenza copyleft, allora dovrà affrontare delle conseguenze legali





GNU Free Documentation License (GNU FDL)

- o licenza di *copyleft* per contenuti liberi, creata dalla *Free Software Foundation* per il progetto GNU
- o creata per distribuire la *documentazione* di software e materiale didattico
 - o ogni copia del materiale, anche se modificata, deve essere distribuita con la stessa licenza
 - o le copie possono essere vendute e, se riprodotte in gran quantità, devono essere rese disponibili anche in un formato che faciliti successive modifiche
- o Wikipedia utilizza questo tipo di licenza



- o GNU è un *acronimo ricorsivo* (GNU's Not Unix)
- o progetto lanciato nel 1983 da Richard Stallman per la creazione di un sistema operativo completamente libero, chiamato Sistema GNU
 - o all'interno del progetto vengono creati programmi per coprire ogni necessità informatica: compilatori, lettori multimediali, programmi di crittografia, ecc.
- o grazie al lavoro di Linus Torvalds è possibile usare il Sistema GNU con il kernel Linux, il sistema GNU/Linux



software proprietario

o programmi *non liberi*



- non è possibile consultare e modificare i codici sorgenti
 - esempio: software venduto nei negozi di informatica o quello che il grande fornitore di software installa sui server dell'azienda
- o il software proprietario si contrappone a quello libero in quanto l'utente deve *pagare* per poterlo utilizzare e non gode di alcun diritto di adattamento dello stesso.
- o i codici **sorgenti** sono **riservati**



REATI INFORMATICI



- o la legge disciplina i seguenti *crimini informatici*, inquadrandoli come *reati penali*:
 - o *duplicazione* o affitto di *software* non autorizzato
 - o importazione, distribuzione vendita o *detenzione* di software duplicato illegalmente
 - o *manomissione* di sistemi di protezione
- o questi reati sono commessi *non solo* quando è possibile un vantaggio economico diretto, ma anche quando questo è indiretto (esempio: risparmio sulle spese)
- è considerato reato penale anche la duplicazioni di software per uso personale o indipendentemente dalla qualità o quantità



registrazione software

- o l'autore di un software ha la facoltà di *registrare* a pagamento una propria creazione presso un registro, mantenuto dalla SIAE
- la registrazione non è obbligatoria, ma costituisce una garanzia aggiuntiva
- o se il software è registrato presso la SIAE
 - o le pene per eventuali violazioni sono più severe
 - o la registrazione è prova di paternità
 - o la registrazione è data certa della creazione
- la legge tutela la sola forma espressiva del software, non i suoi principi di base
 - o esempio: è possibile creare liberamente un clone di Microsoft Word, ma non lo si può chiamare "Word" e neppure adottare la sua icona applicativa



o decompilazione

- o viene ricostruito il codice sorgente a partire da un file eseguibile
- o è *consentita* solo per due motivi:
 - o ottenere l'interoperabilità con altri programmi
 - o studiare il *funzionamento* del programma, allo scopo di determinare idee e principi sui cui è basato
- o il primo caso è riconosciuto solo quando:
 - o si possiede la licenza d'uso del programma
 - o le informazioni per ottenere l'interoperabilità non sono immediatamente disponibili
 - o la decompilazione deve essere limitata alle parti di codice necessarie a ottenere l'interoperabilità